

San Marino, 9 febbraio 2017/1716 d.f.R. Prot.n.16174/2017/MC/ss

Preg.mo **DIRIGENTE AVVOCATURA DELLO STATO**Avv. Sabrina Bernardi

e p.c. Spett.le **DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE** 

Preg.mo **DIRIGENTE UFFICIO TECNICO DEL CATASTO** Arch. Lucia Mazza

OGGETTO: riscontro Vs. nota del 21 dicembre 2016, Prot.n.139431 avente ad oggetto richiesta di istruzioni in relazione a situazione di conflitto di interessi

La scrivente Direzione Generale è a rappresentare quanto segue con riferimento alla richiesta di istruzioni emarginata in epigrafe.

L'articolo 9, commi 1 e 2 della Legge 5 settembre 2014 n.141 "Codice di condotta per gli agenti pubblici", nel disciplinare il conflitto di interessi, recita: "1. Un conflitto di interessi deriva da una situazione in cui un agente pubblico ha un interesse personale tale da influenzare, o che sembra influenzare, l'esercizio imparziale e obiettivo delle sue funzioni. 2. L'interesse personale dell'agente pubblico include qualsiasi vantaggio per sé stesso o in favore del coniuge, del convivente, di parenti e affini fino al quarto grado o di persone con le quali l'agente pubblico ha o ha avuto nei due anni precedenti rapporti di affari o politici o di organizzazioni in cui egli ha o ha avuto nei due anni precedenti incarichi direttivi o di controllo.

Fermi restando, ovviamente, i doveri previsti in capo all'agente pubblico dalla Legge n.141/2014, si rileva come la sopra trascritta norma non comprenda, nell'ambito della definizione di "interesse personale dell'agente pubblico" il vantaggio, diretto o indiretto, in favore di persone che siano o siano state nei due anni precedenti colleghi di lavoro dell'agente pubblico, non potendosi ricondurre la fattispecie del rapporto di colleganza fra dipendenti pubblici in quella del "rapporto di affari".

Lo scrivente ritiene, invero, di attenersi, in ordine all'applicazione delle norme dettate dal legislatore in materia di conflitto di interessi, ad un'interpretazione letterale ed assolutamente aderente al dato testuale, evitando opzioni ermeneutiche estensive ed analogiche dei precetti contenuti nella Legge n.141/2014.

Ciò in quanto un'eccessiva estensione, da parte dell'interprete, delle ipotesi di conflitto di interesse – che il legislatore ha stabilito poter sussistere altresì in costanza di situazioni potenzialmente idonee ad influenzare l'esercizio imparziale ed obiettivo delle funzioni dell'agente pubblico – potrebbe essere foriera di gravi difficoltà applicative con conseguente rischio di appesantire, rallentare eccessivamente o addirittura paralizzare l'azione amministrativa, stante la ridotta fungibilità fra i dipendenti del Settore Pubblico Allargato che esercitano poteri discrezionali nonché il peculiare contesto sociale ed economico sammarinese caratterizzato dai diffusi rapporti interpersonali usualmente riscontrabili nelle piccole comunità.

Nell'operare, pertanto, un doveroso bilanciamento fra il virtuoso perseguimento nel massimo grado dell'imparzialità dell'Attività dell'Amministrazione ed il dovere dell'Amministrazione stessa di operare in maniera efficace, efficiente, economica e spedita - principi questi di pari rango costituzionale - occorre individuare soluzioni improntate a criteri di ragionevolezza e proporzionalità che consentano di conciliare le suddette due esigenze.

Il superiore orientamento interpretativo appare, inoltre, confortato da un esame comparativo fra la sopra richiamata disciplina sammarinese e l'omologa della Repubblica Italiana contenuta nell'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che recita: "il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.







Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Dal superiore raffronto normativo, si evince, quindi, agevolmente come il legislatore locale - conscio delle peculiarità del contesto sociale ed economico sammarinese – abbia scientemente circoscritto e limitato le ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle previsioni dettate nella medesima materia da quello italiano, senza peraltro prevedere alcuna clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino gravi ragioni di convenienza.

Un'eccessiva dilatazione, da parte dell'interprete, delle fattispecie puntualmente tipizzate dal comma 2 dell'articolo 9 della Legge n.141/2014 parrebbe, pertanto, incongruente rispetto alla scelta operata dal legislatore sammarinese.

In questo senso e con specifico riferimento al caso *de quo*, un'applicazione letterale e rigorosa del dettato normativo comporta come la situazione evidenziata da Codesto Preg.mo Dirigente non configuri un conflitto di interessi poiché non sussistono né in capo a Lei né in capo alle colleghe dell'Avv. Barbara Reffi "interessi personali" tali da determinare l'applicazione delle misure di cui al comma 3 dell'articolo 9 della Legge n.141/2014.

Comprendendo, tuttavia, le motivazioni sottese alla Sua richiesta di orientamento e considerato lo specifico ambiente di lavoro dell'UO Avvocatura dello Stato, si evidenzia come, pur non sussistendo, per le argomentazioni sopra espresse, un conflitto di interessi secondo quanto previsto dalla Legge n.141/2014, una soluzione ragionevole ed opportuna potrebbe essere quella di affidare la redazione del parere richiestoLe dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Catasto – che dovrà essere, in ogni caso, da Lei controfirmato in qualità di Dirigente dell'Unità Organizzativa – all'Avvocato dello Stato assegnato al Dipartimento Territorio e Ambiente, poiché non sussiste fra quest'ultimo e l'Avv. Reffi la quotidiana contiguità lavorativa che, al contrario, si rinviene nei rapporti fra la dipendente medesima e le colleghe che lavorano nella stessa sede.

Infine, alla luce della previsione dell'articolo 23, comma 2 della Legge n.141/2014 che attribuisce alla Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) la competenza ad emanare circolari applicative della medesima legge, si evidenzia come il presente riferimento – quantunque formulato in relazione allo specifico caso in oggetto – costituisca atto di indirizzo per il Settore Pubblico Allargato con riferimento ai seguenti orientamenti applicativi:

- 1) le disposizioni relative alle fattispecie di conflitto di interessi debbono essere interpretate in maniera letterale ed assolutamente aderente al dato testuale, evitando interpretazioni analogiche ed estensive;
- 2) la definizione di "interesse personale dell'agente pubblico" non comprende il vantaggio, diretto e tantomeno indiretto, in favore di persone che siano o siano state nei due anni precedenti colleghi di lavoro dell'agente pubblico. Qualora sussistano, tuttavia, rilevanti e motivate ragioni di opportunità in relazione al caso concreto anche in ragione dell'assetto funzionale ed organizzativo degli specifici UO, Dipartimenti ed articolazioni organizzative di Ente del Settore Pubblico Allargato, il Dirigente potrà, comunque, avvalersi del supporto della DGFP a mente dell'articolo 23, comma 2 della Legge n.141/2014.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Avv. Manuel Canti